



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 11 del 24/02/2017

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E PER LA NUMERAZIONE CIVICA. APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventiquattro** del mese di **febbraio** alle ore **19:00**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello iniziale risultano:

1	CONTINI GIANCARLO	Presente	8	MARCHESI MARZIA	Presente
2	GUARESCHI ELISA	Presente	9	DELENDATI LOREDANA	Presente
3	LEONI GIANARTURO	Presente	10	CONCARI LUCA	Presente
4	CAPELLI STEFANO	Presente	11	CAROSINO STEFANO	Assente
5	BRIGATI NICOLAS GIANNI	Presente	12	CONCARINI CLARISSA	Presente
6	PIZZELLI ANDREA	Presente	13	GAMBANZA MARIA GIOVANNA	Presente
7	MEDIOLI GIACOMO	Presente			

Totale Presenti: n. 12

Totale Assenti: n. 1

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale, Dott. De Feo Giovanni, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Giancarlo Contini assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Con l'uscita del Consigliere Medioli, rispetto all'appello iniziale, sono presenti in aula n. 11 Consiglieri.

OGGETTO:	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E PER LA NUMERAZIONE CIVICA. APPROVAZIONE.
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che la Toponomastica riveste un valore importante e particolare nella cultura di un territorio e che è compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della numerazione civica e l'intitolazione delle vie, secondo quanto previsto dal R.D. 10.5.23 n. 1158, dalla L. 23.6.27 n. 1188 e dal DPR 30.5.89 n. 223;

Rilevato che l'attribuzione di nomi ad aree e spazi pubblici e la numerazione civica costituiscono uno dei modi più immediati di rappresentare un immobile sul territorio e di poter effettuare indagini e studi di fenomeni legati alla popolazione e alla realtà produttiva;

Ritenuto pertanto opportuno di dotarsi di un regolamento in grado di stabilire gli adempimenti da seguire per l'intitolazione di strade, piazze, vie ecc., nonché per la richiesta e il rilascio dei numeri civici;

Visto il "Regolamento per la toponomastica e la numerazione civica" predisposto dal Settore Servizi Demografici, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

Vista:

- la Legge n. 1188 del 23.06.27 - Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei;
- la Legge n. 1228 del 24.12.1954 - Legge anagrafica;
- il DPR n. 223 del 30.05.1989;
- la Circolare Ministeriale 12 novembre 1980, n. 313;

Considerato che occorre regolamentare a livello locale i procedimenti relativi alla denominazione delle aree di circolazione, alla numerazione civica e l'attribuzione delle competenze ai diversi Uffici della struttura organizzativa;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, i seguenti pareri: favorevole in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile dei Servizi Demografici, Dr. Giovanni De Feo;

Atteso che il presente atto non necessita del parere di regolarità e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto che non comporta impegni di spesa;

Sentito l'intervento dell'Assessore Capelli il quale illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di approvare** il Regolamento per la toponomastica e numerazione civica composto di n. 26 articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: All. "A"

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giancarlo Contini

Il Segretario Comunale
Dott. De Feo Giovanni



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E PER LA NUMERAZIONE CIVICA. APPROVAZIONE.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 21/02/2017

Giovanni De Feo / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 11

DEL 24/02/2017

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E PER LA NUMERAZIONE CIVICA. APPROVAZIONE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 10/03/2017 al 25/03/2017

Busseto, lì 10/03/2017

L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

REGOLAMENTO DI TOponomastica e DELLA NUMERAZIONE CIVICA ED INTERNA

INDICE

Oggetto	Art. 1
Definizione	Art. 2
Concetto di area di circolazione	Art. 3
Denominazione delle aree di circolazione	Art. 4
Competenza burocratica	Art. 5
Commissione consultiva	Art. 6
Nomina della Commissione	Art. 7
Compiti della Commissione	Art. 8
Deliberazioni	Art. 9
Modifica di denominazione	Art.10
Obbligo di comunicazione	Art.11
Targhe viarie	Art.12
Numerazione civica	Art.13
Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare	Art.14
Criteri per l'assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare	Art.15
Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale	Art.16
Numeri civici per i futuri accessi	Art.17
Targhe per la numerazione civica	Art.18
Numerazione interna	Art.19
Targhe numerazione interna	Art.20
Obblighi dei proprietari dei fabbricati	Art.21
Sanzioni pecuniarie	Art.22
Vigilanza	Art.23
Segnalazione delle violazioni	Art.24
Entrata in vigore	Art.25
Disposizioni finali	Art.26

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

Art. 2 Definizione

Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.

La *numerazione civica* è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.).

L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.

La *numerazione interna* contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da cortili o scale interne.

Dovranno essere contrassegnati con una serie di numeri o di simboli anche i cortili e le scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale.

Art. 3 Concetto di area di circolazione

All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, comprese le strade private aperte al pubblico costituisce una distinta area di circolazione.

Per centro abitato si intende quella parte del territorio comunale così delimitata /e sul piano topografico predisposto in preparazione all'ultimo censimento generale della popolazione.

All'esterno dei centri abitati, si determina come area di circolazione, in dipendenza dello sviluppo edilizio, o l'intera rete stradale, che può essere individuata come unica area di circolazione della località, oppure un'area di circolazione per ogni strada.

Art. 4 Denominazione delle aree di circolazione

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla.

Deve essere evitata l'omonimia, che è ammessa solo quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Le strade di scarsa importanza (carcarecce, mulattiere, sentieri, piste, ecc.) esterne ai centri abitati devono essere assimilate, purchè brevi, agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.

Le strade che attraversano più centri abitati costituiscono, di qua e di là del centro, due distinte aree di circolazione quando attraversano un centro importante dotato di regolare rete stradale e quando dette strade all'interno

del centro perdono le caratteristiche e le funzioni proprie delle strade esterne facendo ritenere opportuno una distinta denominazione.

Art. 5 Competenza burocratica

L'iniziativa e l'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale sono attribuite all'ufficio toponomastica/anagrafe.

I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

E' compito dell'Ufficio Toponomastica, di concerto con la commissione toponomastica, studiare e proporre all'esame della Giunta Municipale l'aggiornamento dell'onomastica stradale ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 –co 1-del DPR 30 maggio 1989 n° 223.

La deliberazione della Giunta Municipale, dopo l'approvazione della Prefettura, deve essere trasmesse unitamente alla cartografia tecnica relativa alle aree di circolazione agli altri uffici per gli adempimenti di competenza.

L'Ufficio Toponomastica garantisce i collegamenti tra gli organi e gli uffici comunali.

Ogni settore comunale che predisponga dei provvedimenti che abbiano conseguenze toponomastiche, sono tenuti ad acquisire, nella fase di istruttoria dell'atto, l'attestazione dell'Ufficio Toponomastica circa l'avvenuta attribuzione dell'onomastica dell'area di circolazione e della numerazione civica degli accessi.

In particolare, devono essere trasmessi all'Ufficio Anagrafe/Toponomastica:

- gli atti attuativi delle previsioni del Piano Regolatore Generale e sue varianti;
- Piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni e aree di circolazione ed eventuali successive modificazioni;
- nuove lottizzazioni e loro varianti approvate;
- nuove licenze edilizie.

Gli Uffici Comunali competenti al rilascio di concessioni e licenze edilizie sono tenuti a verificare che al momento della comunicazione di ultimazione dei lavori sia stato attribuito dall'Ufficio Toponomastica la denominazione dell'area di circolazione e la numerazione civica, esterna ed interna, degli accessi.

Art. 6 Commissione consultiva

L'esame delle proposte in materia di toponomastica è affidato ad una Commissione consultiva presieduta dal sindaco o da suo delegato e composta da:

- due membri scelti preferibilmente tra esperti in discipline storiche e del territorio
- un dipendente del Comune designato dalla Giunta Comunale contestualmente alla nomina della commissione, che svolge le funzione di segretario.

Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.

Art. 7 **Nomina della Commissione**

La Commissione prevista dall'art.6 è nominata dalla Giunta e resta in carica per la durata della giunta stessa.

In caso di cessazione di componenti, si provvede alla sostituzione. I membri scaduti sono rieleggibili.

Art. 8 **Compiti della Commissione**

La Commissione ha l'incarico di esaminare e di esprimere un motivato parere su tutte le proposte di denominazione o di modifica di denominazione delle aree di circolazione e di denominazione di scuole, impianti sportivi, edifici ed in generale località, strutture ed aree diverse da quelle di circolazione pubblica. **All. "1"**

La Commissione può, di sua iniziativa, avanzare proposte in materia di toponomastica stradale.

Art. 9 **Deliberazioni**

Le deliberazioni in materia di toponomastica stradale, per il rispetto della legge 8 giugno 1990 n.142 "Nuovo ordinamento delle Autonomie Locali", sono competenza della Giunta Comunale. Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione. Lo stesso Prefetto, su delega del Ministero dell'interno, può derogare al divieto posto di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

Art. 10 **Modifica di denominazione**

Le proposte di modifica della denominazione devono essere ampiamente motivate ed approvate solo per importanti motivi e devono ottenere l'autorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali.

Le targhe viarie dovranno riportare anche la denominazione precedente.

Art. 11 **Obbligo di comunicazione**

Ogni ufficio comunale dovrà trasmettere all'ufficio responsabile della toponomastica tutti gli atti o provvedimenti che riguardano la toponomastica.

Art. 12 **Targhe viarie**

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura dell'ufficio tecnico del Comune:

- per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra;
- per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.

Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.

Art. 13 **Numerazione civica**

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri.

La numerazione civica esterna è costituita dai numeri applicati a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, diretti o indiretti, che immettono in abitazioni, uffici, esercizi, box, garage, autorimesse, ecc. comprese le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni.

Gli accessi esterni diretti sono quelli che hanno l'accesso all'unità immobiliare che si apre direttamente sull'area di circolazione.

Gli accessi esterni indiretti sono quelli che si aprono su corti, cortili e scale interne.

Il numero civico può essere affiancato dall'esponente, che è un complemento al numero civico, solitamente composta da lettere o numeri (es. 12/a).

Sono inclusi nella numerazione civica, i passi carrai, le chiese, i monumenti pubblici che non immettano anche in uffici e/o abitazioni, fabbricati rurali abitati per brevi periodi dell'anno, gli accessi a fienili, legnaie, stalle e simili.

Art. 14 **Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare**

La numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante;

Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni e simili), la numerazione deve incominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale;

Nelle strade che collegano due centri abitati la numerazione deve iniziare dal centro abitato più importante.

Nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato, la numerazione di ciascun tratto deve iniziare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro;

Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto d'incrocio con la strada superiore;

Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore: la numerazione deve iniziare dal punto d'incrocio con la strada ritenuta più importante;

Nelle strade che passano attraverso il territorio comunale senza attraversare alcun centro, la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Art. 15 **Criteri per l'assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare**

La numerazione civica è realizzata secondo i criteri previsti dalla normativa vigente e dalle istruzioni impartite dall'ISTAT, mantenendo, ove è possibile, i criteri adottati in precedenza, e la numerazione preesistente, al fine di evitare disagi alla cittadinanza e per mantenere continuità e preservare l'identità dei luoghi.

La numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante assegnando i numeri dispari ad un lato ed i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra ed i pari a destra.

Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.

Se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire per la presenza di ferrovie, fiumi, ecc. la numerazione può essere unica e progressiva.

Art. 16

Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale

Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc. la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale.

Art. 17

Numeri civici per i futuri accessi

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Art. 18

Targhe per la numerazione civica

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminescenti.

Le targhe devono essere apposte, preferibilmente in alto a destra di ciascun portone o, in caso di cancello, sul pilastro destro. Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperte da alberi o da altro e nel caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è necessario collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa.

Nelle case sparse, possibilmente, oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell'area di circolazione.

Art. 19

Numerazione interna

Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.

La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto.

In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale.

Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

Art.20

Targhe numerazione interna

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente e collocate, possibilmente, in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice a cura del proprietario dell'immobile.

Art. 21 **Obblighi dei proprietari dei fabbricati**

A costruzione ultimata il proprietario del fabbricato deve presentare domanda per ottenere l'indicazione del numero civico e, se occorre, del numero interno. (All. 2)

La fornitura e la posa in opera delle rispettive targhe sono a carico del proprietario.

Art. 22 **Sanzioni pecuniarie**

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate in via amministrativa da Euro 30,00 a Euro 500,00 nella misura riportata di seguito, maggiorata della spesa per l'eventuale rimessa in pristino delle opere:

- Attribuzione abusiva di numero civico: Euro 100,00;
- Mancata richiesta di attribuzione di numero civico: Euro 30,00;
- Mancata esposizione della targhetta di numero civico: Euro 60,00;
- Apposizione di targhetta di numero civico non regolamentare: Euro 30,00;
- Targhetta di numero civico non leggibile: Euro 30,00;
 - Rimozione indebita di numero civico: Euro 350,00;
 - Rimozione/danneggiamento di targa NOME-STRADA: Euro 500,00;
- Rimozione/danneggiamento di palo per supporto targa NOME-STRADA: Euro 500,00.

Gli accertamenti vengono effettuati dall'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa.

Articolo 23 **Vigilanza**

Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento sono tenuti l'ufficio Toponomastica, l'ufficio Anagrafe, Settore Tecnico – Ufficio Viabilità, Ufficio Urbanistica e lo Sportello Unico Edilizia (SUE), l'ufficio Tributi e la Polizia Municipale, ciascuno per quanto di propria competenza.

Articolo 24 **Segnalazione delle violazioni**

L'ufficio Toponomastica, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvede a segnalarla alla Polizia Municipale per l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista nel presente regolamento e provvede alla rimessa in pristino con spese a carico dei trasgressori.

Articolo 25 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Art. 26

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ed in particolare:

- Regio Decreto 10 Maggio 1923, n. 1158, recante “*Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali*”, convertito con la Legge 17 Aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
- Legge 23 Giugno 1927, n. 1188, recante “*Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei*”;
- Legge 24 Dicembre 1954, n. 1228, recante “*Ordinamento delle Anagrafi della Popolazione Residente*”, ed in particolare gli articoli 9, 10 e 11;
- D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223, recante “*Approvazione del numero regolamento anagrafico della Popolazione Residente*”, in particolare gli articoli 38-45 e 47;
- Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, recante “*Nuovo Codice della Strada*”, in particolare l'articolo 39;
 - Decreto Ministeriale 29 Settembre 1992, con il quale il Ministero dell'Interno ha delegato ai Prefetti la facoltà di autorizzare l'intitolazione di luoghi pubblici e monumenti a persone decedute da meno di dieci anni;
 - D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, recante “*Regolamento del Codice della Strada*”, in particolare l'articolo 133;
 - Dalle istruzioni per l'ordinamento ecografico impartite dall'ISTAT e pubblicate nel volume “*ISTAT – Anagrafe della Popolazione – Metodi e norme – Serie B.29 – Edizione 1992*”
 - Circolare ISTAT n. 5 del 4 Febbraio 2000 (prot. 874) recante “*Adempimenti richiesti ai Comuni per la preparazione del 14^o Censimento Generale della Popolazione*”;
 - Circolare ISTAT del 15 Gennaio 2014 (prot. 912/2014/p) recante “*Dati toponomastici su strade e numeri civici raccolti in occasione del 15^o Censimento generale della Popolazione e delle abitazioni*”;
 - Informativa ISTAT del 6 Maggio 2014, aggiornata al 27 Novembre 2014.

Spett.le
COMUNE DI BUSSETO
Piazza G. Verdi, 10
43011 BUSSETO (Parma)

Per il successivo inoltro alla

GIUNTA COMUNALE

Il/La sottoscritto/a

nato/a nel Comune di

il

residente nel Comune di

in

recapito telefonico

eventuale indirizzo mail

ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la Toponomastica e Numerazione Civica,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data

CHIEDE

che venga esaminata dalla Giunta Comunale la seguente proposta di denominazione di nuova
via, piazza o altro luogo pubblico

in caso di località

Nome di luogo

Avvenimento

Altro

in

caso di persona fisica

Nome e Cognome

Luogo e Data di Nascita

Luogo e Data di Morte

altro

.....
.....
.....

che

il toponimo proposto sia individuato nel centro abitato di:

Allega alla presente richiesta:

copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del richiedente;

relazione esaustiva di motivazione della richiesta;

breve biografia (**obbligatoria** in caso si tratti di persona fisica);

elenco di altri proponenti (*indicati con nome e cognome, residente, firma*);

altro:

.....
.....
.....
.....
.....

(Firma del/della dichiarante)

Il/La sottoscritto/a

DICHIARA

di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(Firma del/della dichiarante)

Spett.le
COMUNE DI BUSSETO
Piazza G. Verdi, 10
43011 BUSSETO (Parma)

Il/La sottoscritto/a

nato/a nel Comune di
il Codice Fiscale/Partita IVA
residente nel Comune di
in
recapito telefonico
indirizzo mail
nella sua qualità di
proprietario costruttore amministratore di condominio
del fabbricato sito nel Comune di BUSSETO(Parma)
in
ed individuato al N.C.E.U. del Comune di BUSSETO (Parma) al

RICHIEDE

ai sensi del vigente Regolamento Comunale sulla Toponomastica e Numerazione Civica

- l'**attribuzione** definitiva della numerazione civica esterna
- l'**attribuzione** definitiva della numerazione civica interna

e a tal fine, ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

che gli accessi sono stati autorizzati da

Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. del

Concessione Edilizia n. del

di essere a conoscenza che, in base al vigente regolamento, **sarà cura del dichiarante provvedere all'acquisto delle targhette per la numerazione civica esterna ed interna** e che la relativa posa sarà a carico del richiedente;

di impegnarsi pertanto al rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale sulla Toponomastica e Numerazione Civica;

Allega alla presente richiesta:

estratto del P.R.G. con l'individuazione del fabbricato e degli accessi;

elaborato grafico, corrispondente all'ultimo progetto approvato, che riporta gli accessi esterni al fabbricato in oggetto e gli eventuali accessi interni ad ogni singola unità immobiliare;

altra documentazione utile all'individuazione dell'immobile:

.....
.....
.....
.....

copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del richiedente;

(Firma del/della dichiarante)

Il/La sottoscritto/a

DICHIARA

di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(Firma del/della dichiarante)